

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTELOTTI, ZANINI, BARACETTI, CERQUETTI,
ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, GUER-
RINI, MINUCCI, PALMIERI, SPATARO**

Presentata il 18 ottobre 1984

**Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio
per fatti connessi all'esercizio delle funzioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla scorta dell'articolo 28 della Costituzione il vigente quadro normativo traccia principi molto rigorosi in materia di responsabilità dei dipendenti dello Stato.

Peraltro tale rigore è stato talvolta temperato da apposite disposizioni legislative che hanno considerato meritevole di particolare tutela determinate categorie di dipendenti statali particolarmente esposti, in virtù delle mansioni espletate, alla responsabilità per danni.

In tale prospettiva rientrano appunto le leggi 31 dicembre 1962, n. 1833, e 17 marzo 1975, n. 1969, in forza delle quali i dipendenti dello Stato addetti alla conduzione di autoveicoli, mezzi meccanici, navi ed aeromobili che, nell'esercizio delle loro attribuzioni attinenti alla conduzione dei predetti mezzi, cagionano un

danno alla amministrazione sono tenuti al risarcimento solo nell'ipotesi di danni arrecati per dolo o colpa grave.

La presente proposta di legge si riallaccia — per quanto ha tratto la responsabilità verso l'amministrazione — proprio alla *ratio* che ha determinato il legislatore ad emanare i citati provvedimenti, considerato che la più recente casistica ha fatto purtroppo registrare una recrudescenza di eventi dannosi occorsi al personale militare nell'esercizio di attività istituzionali caratterizzate da particolare rischio, risoltesi a danno dello stesso anche in assenza di dolo o colpa grave. Pertanto la presente proposta di legge consiste, di fatto, in una estensione delle attenuazioni della responsabilità amministrativa-patrimoniale introdotte dalle prefate leggi n. 1833 del 1962 e n. 1969

del 1975 ad altre attività proprie dei dipendenti militari, assimilabili a quelle già precedentemente considerate degne di particolare tutela dal legislatore medesimo.

Tale indirizzo, del resto, è stato additato anche dalla stessa Corte costituzionale, che con sentenza n. 201 del 15-28 luglio 1976 in materia di responsabilità amministrativa dei ferrovieri, non solo ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 7 luglio 1907, n. 429 e successive modifiche e integrazioni — poiché in contrasto con gli articoli 3 e 103 della Costituzione — ma ha anche suggerito nella stessa sentenza di estendere al personale delle ferrovie, tenuto a rispondere comunque dell'ammortamento del danno recato all'azienda, le norme contenute nelle citate leggi n. 1833 del 1962 e n. 1969 del 1975.

Perciò la proposta di legge in esame rientra sostanzialmente nell'ottica della legge 4 maggio 1981, n. 67 (« Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato »). Infatti intende introdurre una nuova disciplina del regime giuridico della responsabilità in vista del particolare rischio che caratterizza numerose attività istituzionalmente espletate dal personale militare, quali l'uso delle armi e degli esplosivi, le operazioni di bonifica dei poligoni, il controllo dello spazio aereo ed altre a queste assimilabili.

Non si tratta di costituire determinate situazioni di privilegio a favore di determinate categorie di pubblici dipendenti ed a danno di altre. Si tratta invece — in mancanza di una futura auspicabile generale concessione del patrocinio erariale a tutti i dipendenti dello Stato comunque chiamati in causa da organi giurisdizionali per fatti connessi al servizio — di individuare attività e situazioni caratterizzate da rischi particolari che richiedono pertanto strumenti di tutela particolari.

E ciò perché occorre restituire a tutte le categorie del personale militare — turbate dalla gravità delle possibili conse-

guenze di eventi dannosi occorsi in servizio — la possibilità di attendere ai loro gravosi compiti con l'indispensabile serenità, soprattutto se si tiene conto che in non pochi casi l'esercizio delle attività di comando o di direzione comportano, purtroppo, per il personale militare preposti, il gravoso onere di difendersi in sede giudiziaria da addebiti gravissimi, quali le imputazioni per omicidio colposo plurimo, che espongono i militari coinvolti e le loro famiglie ad indicibili sacrifici di carattere finanziario. E ciò anche quando l'evento dannoso è occorso in servizio e per causa di servizio.

L'articolo 1 estende al militare che abbia cagionato un danno all'amministrazione dello Stato o a terzi, nell'esercizio della sua attività, le limitazioni di responsabilità amministrativa patrimoniale e di quella civile ai soli casi di dolo o colpa grave, già prevista dalle citate leggi n. 18133 del 1962, e n. 1969 del 1975, nonché dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalla legge 4 marzo 1981, n. 67. Il secondo comma estende l'attenuazione della responsabilità anche in sede di azione di rivalsa esercitata nei riguardi dell'autore del danno dall'amministrazione che abbia risarcito il terzo danneggiato.

L'articolo 2 interviene sul regime giuridico di accertamento delle responsabilità disponendo — conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale della Corte dei conti — che deve farsi riferimento alle speciali qualificazioni richieste a determinate categorie di personale, alle difficoltà tecniche e alla pericolosità dell'attività, ad ogni altra particolare condizione del momento in cui ebbe a verificarsi il fatto.

L'articolo 3 estende a tutto il personale militare coinvolto in giudizio avanti ad organi di giurisdizione penale, civile ed amministrativa a seguito di eventi occorsi nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 le provvidenze già previste per i soli militari appartenenti alle forze dell'ordine o comandati in servizio di pubblica sicurezza dall'articolo 32 della citata legge n. 152 del 1975. In tali ipote-

si, pertanto, la difesa dell'imputato o convenuto in giudizio è assunta, fin dall'inizio, dall'Avvocatura dello Stato, tranne che sussistano motivi d'incompatibilità. Si prevede l'obbligo per l'autorità giudiziaria di informare, anche a mezzo telegrafo, l'Avvocatura dello Stato, onde consentire a questa di intervenire immediatamente a difesa dell'imputato fin dal

compimento dei primi atti istruttori. I benefici sono estesi ai militari che siano titolari di azioni di risarcimento nei confronti di terzi per danni subiti nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 4, infine, rende immediatamente applicabili le nuove norme anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il militare che cagiona un danno all'amministrazione dello Stato o a terzi nell'esercizio di attività inerenti all'impiego di armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo, ovvero nell'esercizio di qualsiasi altra attività connessa con i compiti istituzionali delle forze armate, è tenuto al risarcimento solo qualora abbia agito con dolo o con colpa grave.

La limitazione di cui al precedente comma si applica anche alla responsabilità del militare verso l'amministrazione dello Stato che abbia risarcito i terzi del danno subito per il fatto del militare.

ART. 2.

Nell'accertamento della responsabilità verso l'amministrazione o verso terzi di cui all'articolo precedente deve tenersi conto delle difficoltà tecniche e della pericolosità connesse alle specifiche attività svolte, del livello di preparazione tecnica e di esperienza del personale impiegato, e delle particolari condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento dannoso.

ART. 3.

Nei procedimenti avanti agli organi della giurisdizione penale, civile, o amministrativa e contabile, conseguenti a fatti compiuti dal militare nell'esercizio delle funzioni o nel compimento della attività di cui all'articolo 1, la difesa del militare è assunta sin dall'inizio del procedimento dall'avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi d'incompatibilità.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente la notizia dell'avvenuta apertura del procedimento penale deve essere data immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria, anche con telegramma o fonogramma, all'avvocatura dello Stato.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì nei casi in cui il militare, o i suoi eredi, siano comunque titolari di un'azione di risarcimento nei confronti di terzi, per danni subiti nell'esercizio o in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.